

Indice

PREMESSA	2
I. REATI DI CORRUZIONE	2
(i) Corruzione nei confronti di Funzionari Pubblici.....	2
(ii) Corruzione fra privati	3
(iii) Traffico di influenze illecite	3
II. ALTRI REATI VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	3
III. FRODE CONTABILE	4
IV. RICICLAGGIO, REATI CONNESSI E FINANZIAMENTO AL TERRORISMO	4
V. CRIMINALITÀ ORGANIZZATA ANCHE A CARATTERE TRANSNAZIONALE	5
VI. VIOLAZIONI DEI DIRITTI FONDAMENTALI DEI LAVORATORI	5
VII. REATI TRIBUTARI	5
VIII. REATI DI MARKET ABUSE	6
IX. REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	7
XI. REATI AMBIENTALI	7
XII. REATI INFORMATICI	8

PREMESSA

La presente Appendice illustra le principali tipologie di comportamenti potenzialmente qualificabili come Reati nelle diverse giurisdizioni in cui il Gruppo Terna si trova ad operare e di cui il GCP tiene conto.

I Reati descritti nell'ambito di tale Appendice potrebbero essere commessi da un qualsiasi Esponente Aziendale o da un Terzo; pertanto TERNA considera la prevenzione di tali Reati necessaria al fine di gestire il proprio business con onestà e integrità e con l'obiettivo ulteriore di preservare la reputazione dell'intero Gruppo in cui Terna opera.

Per ogni fattispecie di reato potenzialmente rilevante sono identificate, a titolo meramente esemplificativo, le principali modalità di commissione del reato stesso.

I. REATI DI CORRUZIONE

Il Gruppo Terna è impegnato nella lotta alla corruzione e adotta un approccio di tolleranza zero verso qualsiasi comportamento corruttivo.

Terna e le Società Estere sono soggette alle normative vigenti nei Paesi in cui operano, incluse le leggi di ratifica delle Convenzioni Internazionali aventi a oggetto la corruzione nei confronti della Pubblica Amministrazione nonché la corruzione fra privati¹.

A livello generale, le Leggi Anticorruzione impongono il divieto di effettuare, offrire, promettere pagamenti o altre utilità, direttamente o indirettamente, a soggetti pubblici o privati con il fine di indurli a svolgere in maniera impropria la propria funzione per assicurarsi un vantaggio improprio, o ricompensarli per averla svolta.

(i) Corruzione nei confronti di Funzionari Pubblici

Laddove l'atto corruttivo sia perpetrato nei confronti o da parte di Funzionari Pubblici, si parla di corruzione pubblica.

In tale contesto, si distingue la corruzione attiva, che consiste nel corrompere o il cercare di corrompere un Funzionario Pubblico al fine di ottenere da quest'ultimo un indebito vantaggio; dalla corruzione passiva, ossia la condotta del Funzionario Pubblico che riceve per sé o per una terza persona, denaro o altre utilità non dovuti o ne accettano la promessa.

Lo scopo della condotta del corruttore in entrambi i casi è quello di indurre il Funzionario Pubblico a svolgere in maniera impropria la sua funzione pubblica, oppure ricompensarlo per averla svolta o con il fine di influenzare un atto ufficiale (o un'omissione) da parte del Funzionario stesso o indurlo a prendere qualsiasi decisione in violazione di un dovere d'ufficio.

¹ Tra le quali: (i) la Convenzione dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico sulla lotta alla corruzione dei Pubblici Ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali; (ii) la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione; (iii) il Foreign Corrupt Practices Act emanato negli Stati Uniti; (iv) lo UK Bribery Act emanato nel Regno Unito; e loro successive modifiche e integrazioni (insieme, le "Leggi Anticorruzione").

(ii) Corruzione fra privati

Questa forma di corruzione si può verificare nell'ambito di rapporti tra soggetti privati

In tale ambito, la corruzione è attiva qualora il soggetto prometta, offra o procuri, direttamente o indirettamente, a un soggetto che ricopre una posizione apicale in una società, qualsiasi vantaggio indebito, per sé o per terzi, al fine di indurlo a compiere, o ad astenersi dal compiere, un atto in violazione degli obblighi inerenti al suo ufficio o agli obblighi di fedeltà.

Specularmente, la corruzione passiva nel settore privato consiste nell'accettare la promessa o ricevere, per sé o per altri, denaro o altre utilità non dovuti, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio o gli obblighi di fedeltà.

(iii) Traffico di influenze illecite

Assume rilevanza nell'ambito dei reati corruttivi anche il Traffico di Influenze illecite, che consiste nel promettere, offrire, dare, sollecitare o accettare un vantaggio indebito, direttamente o indirettamente, affinché una persona abusi della propria influenza reale o presunta su un pubblico ufficiale o un'autorità pubblica, con lo scopo di ottenere un vantaggio indebito per sé o per altri.

Questa condotta, riconosciuta dalle principali convenzioni internazionali sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle transazioni commerciali internazionali, rappresenta una minaccia significativa all'integrità della pubblica amministrazione e all'equità dei processi decisionali pubblici.

Gli Stati devono adottare misure di controllo per punire tali condotte e rafforzarne la prevenzione, promuovendo la trasparenza e l'etica sia nel settore pubblico che privato.

Pertanto, il reato si configura tutte le volte in cui un soggetto, sfruttando i propri legami e le proprie relazioni con un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, mira ad ottenere denaro o altri vantaggi per sé o per altri, facendosi pagare per la propria "mediazione". Si tratta di un reato plurisoggettivo, la legge punisce sia la condotta del corruttore sia quella del mediatore o dell'intermediario.

II. ALTRI REATI VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Oltre ai reati di corruzione, una Società potrebbe essere ritenuta responsabile anche di altri **Reati verso la Pubblica Amministrazione** spesso caratterizzati da comportamenti fraudolenti volti ad ottenere indebiti vantaggi economici o agevolazioni amministrative. Tali reati si verificano quando, attraverso artifizi, raggiri o dichiarazioni mendaci, una Società trae in inganno un Ente Pubblico al fine di ottenere un beneficio cui non avrebbe diritto. Tali Reati sono spesso legati all'ottenimento di commesse, sovvenzioni o finanziamenti pubblici e si verificano, ad esempio, quando un'azienda richiede e ottiene, tramite false dichiarazioni, un finanziamento pubblico per il quale non possegga i requisiti necessari o quando utilizza i fondi pubblici ottenuti per uno scopo in tutto in parte diverso da quello indicato nell'accordo di sovvenzione.

Tra le condotte illecite più ricorrenti si segnalano:

- La presentazione di dichiarazioni false o incomplete per accedere a finanziamenti pubblici;
- La falsificazione di documentazione per ottenere contributi, sovvenzioni o agevolazioni;

- L'utilizzo improprio di fondi pubblici ricevuti, destinandoli a finalità diverse da quelle previste nei relativi accordi o bandi;
- La mancata comunicazione di modifiche che farebbero venir meno i requisiti per il beneficio ottenuto;
- La manipolazione di gare pubbliche, attraverso intese illecite o informazioni distorte.

III. FRODE CONTABILE

La **frode contabile** consiste nella manipolazione intenzionale dei bilanci o di altri documenti contabili con l'obiettivo di fornire una rappresentazione falsa o fuorviante della situazione finanziaria della Società a danno di investitori, creditori, azionisti, autorità di vigilanza e altre parti interessate.

Questo comportamento può includere, tra l'altro, l'alterazione di bilanci, la creazione di transazioni fittizie o l'occultamento di informazioni rilevanti.

La frode contabile può manifestarsi in diverse modalità tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- omessa fatturazione o registrazione contabile, allo scopo di nascondere ricavi o costi;
- alterazione dei dati di bilancio per ottenere vantaggi economici, ad esempio finanziamenti bancari;
- sovrastima dei profitti o omissione di perdite significative;
- omissione intenzionale di informazioni rilevanti che potrebbero incidere sulla valutazione del bilancio;
- occultamento di eventi o circostanze potenzialmente dannose per la Società;
- copertura di comportamenti illeciti da parte del management, come l'alterazione di documenti contabili;
- comunicazione fuorviante o ingannevole nei confronti di stakeholder, autorità di borsa o altri soggetti terzi.

IV. RICICLAGGIO, REATI CONNESSI E FINANZIAMENTO AL TERRORISMO

A livello generale, per **riciclaggio** si intende quella condotta attraverso la quale i proventi di attività illecite vengono reimmessi nel mercato mediante plurime e frazionate operazioni apparentemente legittime volte in realtà ad impedire la ricostruzione della reale fonte dei proventi e a dissimulare la provenienza illecita del denaro, beni o altre utilità.

La normativa antiriciclaggio risulta essere molto estesa a seconda della giurisdizione di riferimento; infatti, in alcuni Paesi potrebbe astrattamente configurarsi come **riciclaggio** qualsiasi tipo di operazione su beni (acquisto, utilizzo, possesso, trasferimento, ecc.) qualora si sappia o si abbia anche solo il sospetto che questi beni possano provenire da attività illecite, concluse o in corso.

Quando i proventi di un reato sono creati dalla stessa persona che nasconde la loro origine illecita, tale condotta è punita, in alcuni Paesi, come **autoriciclaggio**.

Inoltre, potenzialmente connesso al fenomeno del riciclaggio vi è quello del **finanziamento al terrorismo** da intendersi come qualsiasi attività finalizzata all'erogazione, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia di fondi o risorse economiche, in qualsiasi modo effettuata, direttamente o indirettamente, con l'intenzione di utilizzare tali fondi o risorse economiche per sostenere atti o organizzazioni

terroristiche come previsto dalla legge penale, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle suddette condotte.

V. CRIMINALITÀ ORGANIZZATA ANCHE A CARATTERE TRANSNAZIONALE

I Reati di criminalità organizzata sono forme di manifestazione criminosa fondate sull'associazione in gruppi strutturati di persone che agiscono allo scopo di commettere uno o più Reati gravi volti a ottenere un vantaggio finanziario o altro vantaggio materiale.

Tali Reati assumono il carattere della transnazionalità qualora siano commessi: (i) in più di uno Stato; (ii) in un solo Stato, ma una parte sostanziale della loro preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; (iii) in un solo Stato, ma con il coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato che svolge la propria attività criminale in una pluralità di Stati; (iv) in un solo Stato, ma producano effetti sostanziali in un altro Stato.

VI. VIOLAZIONI DEI DIRITTI FONDAMENTALI DEI LAVORATORI

In ambito aziendale e produttivo, potrebbero verificarsi diverse fattispecie penalmente rilevanti riconducibili a reati contro la personalità individuale, che determinano violazione dei diritti fondamentali dei lavoratori e riguardano principalmente pratiche di lavoro forzato (consistenti, in particolare, nella coercizione a lavorare tramite l'impiego di violenza o intimidazione o altri mezzi quale la sottrazione dei documenti di identità) e di sfruttamento dei lavoratori con particolare attenzione ai contesti produttivi e alle catene di fornitura.

In linea generale, possono determinare la responsabilità delle Società Estere le ipotesi di (i) sfruttamento di un lavoratore approfittando del suo stato di bisogno fisico o psicologico spesso con compensi inadeguati e orari eccessivi, in violazione delle normative sul lavoro; (ii) coercizione al lavoro tramite minacce, abuso di autorità o violenza e di (iii) coercizione al lavoro di cittadini stranieri il cui soggiorno è irregolare con la minaccia di denuncia alle competenti Autorità. Le finalità delle condotte rilevanti possono essere molteplici, tra cui l'impiego di forza lavoro a basso costo o asservita a tal punto da non opporre rifiuto a qualunque richiesta.

Tali reati comunemente possono verificarsi anche per il tramite delle proprie terze parti contrattualizzate; pertanto, è necessario implementare misure di prevenzione e due diligence nella selezione dei fornitori e nella gestione del personale, nonché l'adozione di canali interni di segnalazione protetta (whistleblowing) per la denuncia di abusi.

In base ai principali standard internazionali, come le Convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) n. 29 e 105 sul lavoro forzato, la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (UNTOC) e i Principi Guida ONU su Imprese e Diritti Umani, tali condotte configurano violazioni gravi dei diritti umani e possono determinare responsabilità penale o amministrativa sia individuale che dell'Ente.

VII. REATI TRIBUTARI

I Reati tributari sono introdotti da ciascuno Stato per proteggere i propri interessi finanziari da comportamenti fraudolenti volti a evadere il pagamento di imposte o tasse.

Le singole fattispecie di Reato variano per ciascuno Stato, potendo consistere, ad esempio: nell'evasione fiscale; nella mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali obbligatorie; nella presentazione di dichiarazioni fraudolente o emissione di fatture o altri documenti contabili per operazioni inesistenti o nell'utilizzo indebito di crediti d'imposta o rimborsi non spettanti.

La soglia di rilevanza penale dell'inosservanza di un obbligo tributario può variare a seconda delle giurisdizioni e può richiedere il superamento di un importo minimo dell'imposta evasa, la ripetizione della condotta, l'occultamento del reddito imponibile o la falsificazione di registri o altri documenti aventi rilevanza fiscale.

VIII. REATI DI MARKET ABUSE

I Reati di Market Abuse consistono nel distorto utilizzo di informazioni dirette al mercato finanziario e idonee ad alterarne la trasparenza, l'integrità e il corretto funzionamento. Tali reati sono disciplinati da normative finanziarie internazionali e locali, tra cui il Regolamento (UE) n. 596/2014 (MAR – Market Abuse Regulation) per i Paesi UE, e da normative equivalenti in altri ordinamenti extra-UE.

Le fattispecie rilevanti per la configurazione dei Reati di Market Abuse si riferiscono generalmente:

(i) all'acquisto o alla vendita di strumenti finanziari sulla base di **"Informazioni privilegiate"** in quanto non pubbliche o perché oggetto di illegittima comunicazione (cd. Insider Trading); (ii) all'alterazione del meccanismo di determinazione del prezzo di strumenti finanziari mediante la diffusione di informazioni false o fuorvianti; (iii) all'esecuzione di ordini di acquisto o vendita che determinano o sono finalizzate a determinare la diffusione di indicazioni false o fuorvianti circa l'offerta, la domanda o il prezzo di strumenti finanziari ovvero l'assestamento del prezzo di uno o più strumenti finanziari a un livello anomalo o artificioso, più alto o più basso di quello che sarebbe il prezzo di mercato.

A titolo esemplificativo, i Reati di Market Abuse possono essere perpetrati laddove un Esponente Aziendale (i) riveli a un parente/conoscente Informazioni Privilegiate circa un'imminente acquisizione, inducendolo ad acquistare strumenti finanziari; (ii) diffonda false informazioni con riferimento alla situazione finanziaria di una società al fine di influenzare il prezzo degli strumenti finanziari dalla stessa emessi; o (iii) diffonda informazioni false o fuorvianti riguardo una società concorrente, al fine di danneggiarne la reputazione sul mercato in cui opera.

regolamentati, e quindi direttamente soggetta agli obblighi previsti dalla normativa in materia di abusi di mercato. Sebbene le Società Estere controllate non siano, generalmente, emittenti quotati, esse potrebbero comunque risultare coinvolte — anche indirettamente — nella commissione di Reati di Market Abuse, qualora: abbiano accesso a Informazioni Privilegiate relative alla Capogruppo o ad altre società quotate del Gruppo; partecipino a operazioni straordinarie, industriali o finanziarie che abbiano impatto sugli strumenti finanziari della Capogruppo; gestiscano o diffondano comunicazioni rilevanti per il mercato finanziario.

Le Società Estere devono quindi adottare comportamenti idonei a garantire la massima riservatezza e correttezza nella gestione delle informazioni sensibili, contribuendo alla tutela della reputazione e della compliance finanziaria del Gruppo nel suo complesso.

IX. REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

I Reati in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro conseguono al mancato rispetto dei requisiti fissati dalla legislazione a tutela dell'incolumità fisica e mentale dei lavoratori, con l'obiettivo di prevenire incidenti, infortuni e malattie professionali.

Nei diversi ordinamenti giuridici, le fattispecie penalmente rilevanti possono variare, ma si fondano comunemente sull'inosservanza delle misure minime di sicurezza e prevenzione, la cui omissione comporta un rischio concreto per la salute dei dipendenti.

La configurabilità di tali Reati può discendere da una pluralità di condotte ascrivibili alle Società Estere, tra cui (i) l'omissione della fornitura di guanti e maschere protettive ai lavoratori le cui mansioni comportino il contatto con materiali pericolosi; (ii) l'omissione della fornitura ai lavoratori dell'equipaggiamento necessario alla loro sicurezza; (iii) la mancata dotazione dell'area di lavoro di un kit di pronto soccorso; (iv) l'utilizzo da parte dei lavoratori di macchinari pericolosi in mancanza di istruzione sulle modalità di uso in sicurezza degli stessi; (v) la mancata sottoposizione periodica dei lavoratori a visite specialistiche per monitorarne la salute e l'idoneità psichica e fisica a compiere le attività a essi demandate.

Le finalità delle condotte rilevanti possono essere molteplici, tra cui la riduzione dei costi, l'aumento della produttività e la velocizzazione dei processi lavorativi a discapito della sicurezza e del benessere dei lavoratori.

Le responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro non si esauriscono all'interno dell'organizzazione aziendale, ma si estendono anche alla catena di fornitura, soprattutto in contesti internazionali in cui le attività operative sono affidate a fornitori, subappaltatori o partner locali. In molte giurisdizioni, infatti, è previsto che l'azienda committente possa essere ritenuta corresponsabile per violazioni delle norme sulla sicurezza commesse da terzi operanti sotto il suo controllo o per suo conto.

XI. REATI AMBIENTALI

I Reati ambientali si riferiscono a un ampio elenco di attività dannose per l'ambiente, per le risorse naturali e la biodiversità.

Tali reati possono includere, tra gli altri, la distruzione di habitat naturali, l'inquinamento dell'aria, delle acque o del suolo, e lo smaltimento non autorizzato o irregolare di sostanze pericolose o rifiuti industriali.

La configurabilità di tali Reati può discendere da una pluralità di condotte ascrivibili alle Società Estere, tra cui (i) la mancata considerazione della fauna locale durante la pianificazione delle attività da svolgere e la selezione delle aree in cui operare, ponendo in essere attività dannose per l'habitat di specie animali protette, mettendone a rischio la stessa esistenza; (ii) l'irregolare smaltimento dei rifiuti prodotti dalla Società Estere o la creazione di un sito illecito per lo stoccaggio di rifiuti.

Le finalità delle condotte rilevanti possono essere molteplici, tra cui la riduzione dei costi, l'aumento della produttività e la velocizzazione dei processi lavorativi.

XII. REATI INFORMATICI

I Reati informatici consistono in un'attività criminosa caratterizzata dall'abuso di componenti della tecnologia dell'informazione (sia hardware che software).

In tale ambito si distingue tra (i) le condotte illecite che hanno come oggetto la tecnologia informatica, e (ii) le condotte illecite che vengono commesse per il tramite di un computer o strumenti analoghi.

Ad esempio, potrebbero essere integrati Reati informatici laddove un Esponente Aziendale: (i) installasse un software copiato in maniera illegale su strumenti di lavoro; (ii) si introducesse nel sistema informatico di una società concorrente "hackerandolo"; (iii) introducesse un virus informatico nel sistema informatico di un concorrente; (iv) "hackerasse" il sistema informatico di un concorrente al fine di essere sempre in grado di avere accesso al suo contenuto.